Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 16 febbraio 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 10 dicembre 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1965
registro n. 6 Esercito, foglio n. 66

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43 Guerra, foglio n. 159 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagine: 501-565):

FINOCCHIARO Antonio, da Napoli (non da Peveragno), sergente;

REY Giov. Battista, da Torino, tenente.

Regio decreto 9 aprile 1914, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1914, registro n. 48 Guerra, foglio n. 131 (Bollettino ufficiale 1914, dispensa 16, pagina 454):

MORONI Ettore, da Bosa (Cagliari), sergente.

Decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1916, registro n. 11 Guerra, foglio n. 243 (Bollettino ufficiale 1922, dispensa 2, pagina 86):

CAVASSI Italo, da Trento, sottotenente

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1916, registro n. 18 Guerra, foglio n. 49 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 73, pagina 4105):

CHIELI Menotti, da Conegliano (Treviso), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1916, registro n. 18 Guerra, foglio n. 341 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 81, pagina 4646):

MORONI Armando, da Vigevano (Pavia), aspirante ufficiale.

Decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1916, registro n. 29 Guerra, foglio n. 70 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 106, pagine: 6587-6601):

LANDRIANI Carlo, da Milano, caporal maggiore;

TRAPANESI Enrico, da Piombino (Livorno), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1918, registro n. 18 Guerra, foglio n. 228 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 32, pagina 2574):

TORRESI Enrico, da Civitavecchia (Roma), caporal maggiore.

Regio decreto 7 dicembre 1922, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1922, registro n. 247 Guerra, foglio n. 37 (Bollettino ufficiale 1922, dispensa 78, pagina 2952):

FICARI Fernando, da Montefiascone (Roma), sergente maggiore.

Le sopraindicate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(863)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1965, n. 17.

Autorizzazione all'Università degli studi di Pavia ad acquistare un immobile.

N. 17. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Pavia viene autorizzata ad acquistare dalla ditta Mario Ponzio uno stabile urbano sito in Pavia, via Luino n. 12 e 14 della superficie complessiva di mq. 1200, al prezzo di L. 61.000.000 (sessantunomilioni) e alle altre condizioni e modalità stabilite nello schema di contratto di compra-vendita.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1965.

Soppressione delle Direzioni compartimentali delle coltivazioni dei tabacchi in Palermo ed in Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 dell'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto del Ministro per le finanze 5 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1928, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 54;

Visto l'art. 5 del regio decreto 29 dicembre 1927, numero 2452;

Visto il regio decreto 13 luglio 1914, n. 797, con il quale vennero istituite le Direzioni compartimentali delle coltivazioni dei tabacchi in Palermo ed in Sassari;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° giugno 1965 sono soppresse le Direzioni compartimentali delle coltivazioni dei tabacchi in Palermo ed in Sassari.

Con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1928, citato nelle premesse, sarà provveduto all'aggregazione del territorio delle suddette Direzioni alla circoscrizione territoriale di altre Direzioni compartimentali delle coltivazioni dei tabacchi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1965

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1965
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 360. — MONACELLI

(911)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa familiare di consumo », con sede in Cassano d'Adda - frazione Groppello (Milano) e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 6 novembre 1964 alla Società cooperativa familiare di consumo, con sede in Cassano d'Adda - frazione Groppello (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa familiare di consumo », con sede in Cassano d'Adda - frazione Groppello (Milano), costituita per rogito dott. Gherardo Cazzaniga in data 25 aprile 1953 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Armando Beruti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(900)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1965.

Restituzione dei prelievi per prodotti agricoli esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
di concerto con
I MINISTRI PER IL BILANCIO, PER IL TESORO, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto Presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il Regolamento n. 19 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, il 4 aprile 1963, per una graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il Regolamento n. 20 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 4 aprile 1962, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine;

Visto il Regolamento n. 21 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 4 aprile 1962, per una graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova;

Visto il Regolamento n. 22 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 4 aprile 1962, per una graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame;

Visto il Regolamento n. 92 adottato dalla Commissione C.E.E. il 25 luglio 1962, relativo alle restituzioni applicabili alle esportazioni dei prodotti trasformati a base di cereali;

Visto il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, concernente l'applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e la restituzione di tali prelievi all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1962 concernente la restituzione dei prelievi per prodotti agricoli esportati;

Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 259 ed in particolare l'art. 6 concernente le condizioni di rilascio di certificati d'importazione e di esportazione di cereali e loro derivati;

Visto il Regolamento n. 93 adottato dalla Commissione della Comunità Economica Europea il 13 agosto 1963 relativo alla determinazione dell'importo supplementare restituibile a norma dell'art. 8 dei Regolamenti numeri 21 e 22 del Consiglio in occasione di esportazioni verso Paesi terzi dei prodotti elencati nello art. 1 degli stessi Regolamenti;

Visto il decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, relativo alla instaurazione dei prelievi sui prodotti del settore suinicolo, diversi da quelli previsti dal decreto-legge del 30 luglio 1962, n. 955;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1964, relativo alla restituzione dei prelievi per prodotti agricoli esportati;

Vista la decisione adottata il 29 giugno 1964 dalla Commissione C.E.E. che fissa per la campagna 1964-1965 l'importo supplementare alla restituzione applicabile alle esportazioni di farina di frumento (grano tenero) verso i Paesi terzi;

Vista la decisione adottata il 1° luglio 1964 dalla Commissione C.E.E. che stabilisce per la campagna 1964-1965 le modalità di applicazione relative alla fissazione di un ammontare supplementare alla restituzione applicabile alle esportazioni di cereali verso i Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, relativo al rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granoturco e grano tenero;

Visto il Regolamento n. 120 adottato dal Consiglio della Comunità Economica Europea il 22 settembre 1964 che proroga ed adotta alcune disposizioni relative alla restituzione alla produzione per gli amidi e le fecole;

Visto il Regolamento n. 141 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 21 ottobre 1964 relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

Visto il Regolamento n. 142 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 21 ottobre 1964 relativo alla proroga e all'adeguamento fino al 31 marzo 1965 dei limiti della restituzione alla produzione per gli amidi e la fecola;

Visto il Regolamento n. 163 adottato dalla Commissione della Comunità Economica Europea il 29 otto-

bre 1964 relativo all'incidenza della concessione di una restituzione alla produzione nel regime degli amidi, delle fecole, del glutine e del glucosio;

Visto il Regolamento n. 164 adottato dalla Commissione Economica Europea il 29 ottobre 1964 relativo alle modalità di concessione della restituzione alla esportazione verso i Paesi terzi per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

Visti i decreti-legge 29 ottobre 1964, n. 1014 e 23 dicembre 1964, n. 1351, concernenti l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi al rimborso previsto dall'art. 4 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, e successive modifiche, e dall'art. 4 del decreto-legge 11 settembre 1963, numero 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, numero 1463, e successive modifiche, i prodotti elencati nelle tabelle *A, B, C, D* ed *E* allegate al presente decreto.

La tabella *A* sostituisce quella annessa al decreto ministeriale del 25 giugno 1964.

Art. 2.

Il rimborso è accordato nella misura e alle condizioni stabilite nelle tabelle allegate al presente decreto e secondo i principi ed i criteri previsti dai relativi Regolamenti e dalle decisioni adottati dagli Organi della Comunità Economica Europea, nonchè dalle disposizioni previste dal regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modifiche ed aggiunte, su presentazione della bolletta di esportazione modello A/55 munita delle attestazioni prescritte comprovanti l'effettiva uscita delle merci dallo Stato.

Non sono ammesse al rimborso le merci esportate nei depositi franchi e nei punti franchi.

Il diritto al rimborso si prescrive nel termine di due anni dalla data della bolletta doganale di esportazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 aprile 1898, n. 110.

Art. 3.

Per le esportazioni di grano tenero nazionale e di farina di grano tenero, effettuate a decorrere dal 1° luglio 1964 e fino al 28 febbraio 1965 è concesso un importo supplementare al rimborso previsto nella tabella *A* allegata al presente decreto, nelle seguenti misure:

8 unità di conto per tonnellata metrica di grano tenero nazionale esportato verso i Paesi bagnati dallo Oceano Indiano ed i Paesi dell'Estremo Oriente;

6 unità di conto per tonnellata metrica di grano tenero nazionale esportato verso i Paesi dell'Africa nera, dell'America centrale e dell'America meridionale;

5 unità di conto per tonnellata metrica di grano tenero nazionale esportato verso i Paesi dell'Europa orientale e quelli bagnati dal Mar Baltico;

2 unità di conto per tonnellata metrica di grano tenero nazionale esportato verso i Paesi del Mediterraneo extra-europei;

8 unità di conto per tonnellata metrica di farina di grano tenero esportata verso i Paesi bagnati dallo Oceano Indiano, i Paesi dell'Estremo Oriente, della America centrale e dell'America meridionale;

6 unità di conto per tonnellata metrica di farina di grano tenero esportata verso i Paesi dell'Africa nera;

2 unità di conto per tonnellata metrica di farina di grano tenero esportata verso i Paesi extra-europei bagnati dal Mar Mediterraneo, ad eccezione dei Paesi del Magreb.

Il supplemento di restituzione di cui al presente articolo è concesso anche per le esportazioni di grano tenero nazionale e di farina di grano tenero effettuate con il beneficio previsto dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 259.

Art. 4.

A comprova che le quantità di grano tenero e di farina di grano tenero, per le quali è concesso il supplemento di restituzione di cui al precedente art. 3, sono state effettivamente importate nel Paese di destinazione devono essere presentati alla dogana competente:

un documento di trasporto, vistato dal vettore responsabile, attestante che il prodotto è stato scaricato nel Paese destinatario;

un documento rilasciato dalla autorità consolare o doganale del Paese destinatario attestante che il prodotto è stato importato in tale Paese.

Art. 5.

Per ottenere il supplemento di cui al precedente art. 3 devono essere osservate le formalità stabilite per la restituzione dei prelievi.

Art. 6.

I prodotti per i quali è richiesto il rimborso previsto dal presente decreto non sono ammessi allo scarico di bollette doganali di temporanee importazioni rilasciate per i componenti dei prodotti stessi.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Salvo quanto previsto nel precedente art. 3, il presente decreto si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 2 febbraio 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

TABELLA A

Prodotti del settore cerealicolo ammessi all'esportazione al rimborso dei prelievi

(*Prodotti di base*)

Numero della Tariffa doganale	Denominazione delle merci	Esportazione verso Paesi non comunitari	Esportazione verso gli altri Stati membri della C.E.E.
ex 10.01	Grano tenero e duro	L'aliquota del rimborso è pari a quella del prelievo che, in caso di importazione dagli stessi Paesi, sarebbe ad essi applicabile nel giorno della esportazione; tuttavia, a richiesta dell'esportatore, l'aliquota del rimborso è stabilita anticipatamente per le esportazioni da effettuarsi entro il termine di validità del certificato di esportazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, e successive modificazioni, nella misura determinata dall'art. 3 del Regolamento comunitario n. 90 del 25 luglio 1962. Nessuna restituzione è accordata per grano tenero e grano duro importati da Paesi non comunitari e successivamente riesportati verso detti Paesi, se l'esportatore non fornisca la prova: dell'identità fra il prodotto da esportare ed il prodotto precedentemente importato e, dell'ammontare del prelievo pagato per l'importazione di tale prodotto. In questo caso l'ammontare della restituzione non può superare l'ammontare del prelievo riscosso all'importazione.	L'aliquota del rimborso è pari a quella applicabile per l'esportazione verso Paesi non comunitari. Detto rimborso spetta solo quando l'esportazione è effettuata verso altro Stato membro della C.E.E., nei confronti del quale l'importazione di tale prodotto è assoggettata a prelievo.
ex 11.01-A ex 11.02-A-I	Farina di frumento Semole e semolini di frumento (grano tenero e grano duro)	L'aliquota del rimborso è pari, per ciascun prodotto, a quella del prelievo applicabile il giorno della esportazione al cereale di base, in relazione ai coefficienti di resa stabiliti dall'art. 4 del Regolamento comunitario n. 91 del 25 luglio 1962, modificato dal Regolamento comunitario n. 131 del 19 dicembre 1963; tuttavia, a richiesta dell'esportatore, l'aliquota del rimborso è stabilita anticipatamente per le esportazioni da effettuarsi entro il termine di validità del certificato di esportazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, nella misura determinata dall'art. 2 del Regolamento comunitario n. 91 del 25 luglio 1962.	L'aliquota del rimborso è pari a quella applicabile per l'esportazione verso Paesi non comunitari. Detto rimborso spetta solo quando l'esportazione è effettuata verso altro Stato membro della C.E.E., nei confronti del quale l'importazione del prodotto di base è assoggettata a prelievo.

TABELLA B

Prodotti del settore cerealicolo ammessi all'esportazione al rimborso dei prelievi

(*Prodotti trasformati*)

Numero della Tariffa doganale	Denominazione delle merci	Esportazione verso Paesi non comunitari	Esportazione verso gli altri Stati membri della C.E.E.
ex 11.07	Malto d'orzo non torrefatto, presentato sotto forma diversa dalla farina	L'ammontare del rimborso è pari all'ammontare dell'elemento mobile del prelievo che, in caso di importazione dagli stessi Paesi, sarebbe applicabile al medesimo prodotto nel giorno dell'esportazione. A richiesta dell'esportatore l'ammontare del rimborso è stabilito anticipatamente per le esportazioni da effettuarsi entro il termine di validità del certificato di esportazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, e successive modificazioni, nella misura determinata dall'art. 1 del Regolamento n. 92 adottato dalla Commissione della Comunità Economica Europea il 25 luglio 1962.	Nessuna restituzione per le esportazioni verso gli altri Stati membri della C.E.E.

Segue: TABELLA B

Numero della Tariffa doganale	Denominazione delle merci	Esportazione verso Paesi non comunitari	Esportazione verso gli altri Stati membri della C.E.E.
11.08-A-I	Amido di granoturco	L'ammontare del rimborso è pari, per ciascun prodotto, all'ammontare dell'elemento mobile del prelievo che, in caso di importazione dagli stessi Paesi, sarebbe applicabile al medesimo prodotto nel giorno dell'esportazione, diminuito dell'importo del rimborso alla produzione, secondo la maggior aliquota vigente alla data dell'esportazione per il quantitativo del prodotto di base preso in considerazione per il calcolo di detto elemento mobile. A richiesta dell'esportatore l'ammontare del rimborso è stabilito anticipatamente per le esportazioni da effettuarsi entro il termine di validità del certificato di esportazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, e successive modificazioni, nella misura determinata dall'art. 1 del Regolamento n. 92 adottato dalla Commissione della Comunità Economica Europea il 25 luglio 1962.	Nessuna restituzione per le esportazioni verso gli altri Stati membri della C.E.E.
11.08-A-II	Fecola di patate		
ex 11.08-A-IV	Amido di frumento		
11.09	Glutine e farine di glutine anche torrefatti		

TABELLA C

Prodotti del settore suinicolo ammessi all'esportazione al rimborso dei prelievi

Numero della Tariffa doganale	Denominazione delle merci	Esportazione verso Paesi non comunitari	Esportazione verso gli altri Stati membri della C.E.E.
01.03-A-II	Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età: scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 chilogrammi e più altri	L'aliquota del rimborso è pari, per ciascun prodotto, a quella del prelievo (esclusi gli eventuali supplementi di prelievo) che in caso di importazione dagli stessi Paesi sarebbe applicabile al medesimo prodotto nel giorno dell'esportazione.	Nessuna restituzione per le esportazioni verso gli altri Stati membri della C.E.E.
ex 02.01-A-III-a	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate: suini macellati, presentati in carcasse intere e in mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna pancetta (ventresca) anche in parti		
ex 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato: lardo: fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia secco o affumicato grasso di maiale		
ex 02.06-B	Carni commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate: salate o in salamoia: prosciutto, anche in parti, non disossato spalla, anche in parti, non disossata lombata, anche in parti, non disossata pancetta (ventresca), anche in parti altre, escluse le carcasse e le mezzene secche o affumicate: prosciutto, anche in parti, non disossato spalla, anche in parti, non disossata lombata, anche in parti, non disossata pancetta (ventresca), anche in parti altre, escluse le carcasse e le mezzene		

Segue: TABELLA C

Numero della Tariffa doganale	Denominazione delle merci	Esportazione verso Paesi non comunitari	Esportazione verso gli altri Stati membri della C.E.E.
15.01-A-II	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, altri	L'aliquota del rimborso è pari, per ciascun prodotto, a quella del prelievo (esclusi gli eventuali supplementi di prelievo) che in caso di importazione dagli stessi Paesi sarebbe applicabile al medesimo prodotto nel giorno dell'esportazione.	Nessuna restituzione per le esportazioni verso gli altri Stati membri della C.E.E.
ex 16.01-B	Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale: salsicce e salami stagionati prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili non nominati, esclusi i salami a base di sangue		
ex 16.02-B-II-b-2	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre: contenenti carni o frattaglie di maiale: contenenti esclusivamente carni o frattaglie: contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale: prosciutto o filetto spalla altre altre altre, non nominate, esclusi i pasticci a base di sangue		

TABELLA D

Prodotti del settore uova ammessi all'esportazione al rimborso dei prelievi

Numero della Tariffa doganale	Denominazione delle merci	Esportazione verso Paesi non comunitari	Esportazione verso gli altri Stati membri della C.E.E.
ex 04.05-A	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova.	L'aliquota del rimborso è pari a quella del prelievo (esclusi gli eventuali supplementi di prelievo) che in caso di importazione dagli stessi Paesi sarebbe applicabile ai medesimi prodotti nel giorno dell'esportazione.	Nessuna restituzione per le esportazioni verso gli altri Stati membri della C.E.E.

TABELLA E

Prodotti del settore pollame ammessi all'esportazione al rimborso dei prelievi

Numero della Tariffa doganale	Denominazione delle merci	Esportazione verso Paesi non comunitari	Esportazione verso gli altri Stati membri della C.E.E.
ex 02.02	Volatili morti da cortile commestibili, freschi, refrigerati o congelati: volatili da cortile interi: polli e galline: spennati, senza intestino, con la testa e le zampe spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio faraone	L'aliquota del rimborso è pari, per ciascun prodotto, a quella del prelievo (esclusi gli eventuali supplementi di prelievo) che in caso di importazione dagli stessi Paesi sarebbe applicabile al medesimo prodotto nel giorno dell'esportazione. Se i polli e le galline sono presentati alla esportazione sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione controindicati sono assimilati, ai fini della restituzione, a quelli il cui tipo di presentazione più vi si avvicina ed al quale sarebbero assimilati in caso di importazione.	Nessuna restituzione per le esportazioni verso gli altri Stati membri della C.E.E.

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1965.

Determinazione dell'addizionale da applicare sui premi della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dell'anno 1964, ai sensi dell'art. 25 della legge 19 gennaio 1963, n. 15.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 19 gennaio 1963, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, si deve provvedere annualmente alla determinazione dell'addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il settore dell'industria, per far fronte ai nuovi oneri conseguenti all'applicazione della legge suddetta;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1964, con il quale, per l'anno 1963, l'addizionale predetta è stata fissata nella misura del 10 per cento;

Considerato, altresì, che per il disposto contenuto nello stesso art. 25 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, l'addizionale di cui sopra deve essere determinata in base all'effettivo fabbisogno per l'erogazione delle nuove prestazioni;

Tenuto presente che, allo stato, mentre sono disponibili i dati definitivi di bilancio relativi all'anno 1963, con la esatta determinazione, per detto anno, dell'effettivo fabbisogno per la erogazione delle nuove prestazioni, non sono ancora definitivi i dati del fabbisogno per l'esercizio 1964;

Decreta:

Per l'anno 1964, l'addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui all'art. 25 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, è fissata nella misura del 13 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1965

Il Ministro: Delle Fave

(878)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1965.

Determinazione dei criteri per la definizione delle categorie di imprese finanziabili ai sensi del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, concernente « Istituzione di un fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere ».

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, concernente la istituzione di un fondo speciale presso l'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere;

Visto in particolare l'ultimo comma dell'art. 1 del cennato decreto-legge, il quale prevede che i criteri per la definizione delle categorie di imprese finanziabili ai sensi del decreto medesimo dovranno essere fissati con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il bilancio e per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il parere del predetto Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, sono considerate industrie manifatturiere quelle che come tali sono attualmente classificate dall'Istituto centrale di statistica.

Potranno beneficiare dell'intervento del fondo le piccole e medie imprese industriali manifatturiere aventi capitali investiti per un ammontare non superiore a sei miliardi di lire, a prescindere dal numero dei dipendenti. Per capitali investiti debbono intendersi le sole immobilizzazioni dell'impresa, al netto degli ammortamenti, quali risultano dall'ultimo bilancio ufficiale della stessa impresa debitamente approvato.

Art. 2.

Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze del fondo le imprese particolarmente colpite dall'andamento congiunturale — con preferenza per quelle produttrici di beni strumentali e per quelle che, a parità di capitale investito, assicurino il mantenimento di una maggiore occupazione — le quali, pur essendo giudicate idonee a proseguire nell'ordinato svolgimento della produzione, non trovino in sufficiente misura ordinarie fonti di finanziamento.

Condizione per l'esame delle richieste di intervento del fondo, per le imprese di cui al precedente comma, è la sussistenza di un concreto ed organico programma di riassetto economico e tecnico dell'impresa, atto ad assicurare, nel tempo, una normale e continua attività produttiva.

Art. 3.

Le richieste di intervento riguardanti investimenti fissi saranno prese in considerazione nei soli casi in cui il completamento o l'ammodernamento degli impianti è connesso ad operazioni di ristrutturazione o valorizzazione aziendale.

Art. 4.

Le richieste riguardanti l'integrazione del capitale circolante saranno prese in considerazione soltanto se costituiscono uno strumento inserito in un organico e generale programma di riassetto aziendale.

Art. 5.

Le richieste concernenti interventi per risanamento aziendale saranno esaminate con la finalità prevalente di assicurare il proseguimento dell'attività produttiva, anche attraverso la realizzazione di nuove combinazioni imprenditoriali o la costituzione di società di gestione.

Roma, addì 3 febbraio 1965

Il Ministro per il tesoro
Colombo

Il Ministro per il bilancio
Pieraccini

Il Ministro per l'industria ed il commercio
Medici

(957)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2,75%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 5 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(874)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1965.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 19 aprile 1952, con il quale il cav. del lavoro Torquato Pierfederici venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona;

Visti i decreti prefettizi con i quali, ai sensi dello art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, sono stati nominati, con l'approvazione ministeriale, i componenti della Giunta camerale;

Considerato che il cav. del lavoro Torquato Pierfederici ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Considerata, altresì, l'opportunità di provvedere, in occasione della nomina del nuovo presidente, al completo rinnovamento dell'Organo amministrativo della predetta Camera, dato il lungo periodo di tempo trascorso dalla nomina dei componenti di esso ed in relazione ai mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Ancona;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni del cav. del lavoro Torquato Pierfederici dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona.

Art. 2.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona è sciolta.

Art. 3.

L'on. avv. Enrico Sparapani è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona.

Art. 4.

Il prefetto di Ancona, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560, e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione dell'Organo camerale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1965

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

(909)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1965.

Determinazione delle caratteristiche del nuovo tipo di carta bollata per gli atti civili e per gli atti giudiziari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente l'imposta di bollo;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 29 dicembre 1953,

concernente la determinazione della forma, dei tagli e delle altre caratteristiche della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1962, concernente la determinazione delle caratteristiche tecniche di una speciale carta bollata e di speciali marche per gli atti giudiziari;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1267, recante provvedimenti in materia di imposta di bollo;

Considerato che in esecuzione della predetta legge 5 dicembre 1964, n. 1267, occorre istituire un nuovo tipo di carta bollata per gli atti civili e per gli atti giudiziari e determinarne le caratteristiche tecniche;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituito un nuovo tipo di carta bollata, per gli atti civili e per gli atti giudiziari, nel valore da lire 400 (quattrocento).

La detta carta bollata è costituita da un foglio di carta filigranata, del formato di mm. 307 x 425 che, piegato, forma quattro facciate del formato di millimetri 212,5 x 307.

La filigrana, impressa al centro del foglio, è costituita dallo stemma della Repubblica Italiana in chiaro scuro e dalla dicitura in chiaro scuro « REPUBBLICA ITALIANA »; sul lato sinistro del foglio vi è l'indicazione dell'anno solare di fabbricazione e sul lato destro la sigla della cartiera fabbricante « I.P.S. ».

La carta è rigata con 25 linee orizzontali distanti mm. 10 una dall'altra e con due linee verticali per ogni facciata del foglio piegato disposte alla distanza di 1/8 a sinistra (mm. 26,5) e di 1/4 a destra (mm. 53).

La carta bollata per gli atti civili nella prima facciata porta impressa in alto, al centro tra le due linee verticali, l'impronta del bollo costituita da un tondo di mm. 31 di diametro con doppio filetto di chiusura lungo la circonferenza, che racchiude al centro l'effige dell'Italia turrita in piedi la quale impugna con la mano destra una lunga asta che termina in alto con un fiore stilizzato e, con la sinistra, tiene ritto uno scudo appoggiato a terra; in basso, accovacciato dietro la effige, vi è la figura di un leone; a destra dell'effige vi è il valore in cifra in carattere bastoncino. L'impronta del bollo è stampata tipograficamente in colore nero.

La carta bollata per gli atti giudiziari nella prima facciata porta impressa in alto, al centro tra le due linee verticali, l'impronta del bollo costituita da un tondo di mm. 31 di diametro con doppio filetto di chiusura lungo la circonferenza, che racchiude al centro il simbolo stilizzato della bilancia in equilibrio, al sommo la leggenda « ATTI GIUDIZIARI », in carattere romano, in basso il valore.

L'impronta del bollo è stampata tipograficamente in colore nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(979)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Afragola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1965, il comune di Afragola (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 200.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(926)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma di laurea

Il dott. Paolo Iappelli, nato a Roma il 14 febbraio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 10 aprile 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(780)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Castelnovate

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1965, il divieto di caccia e uccellagione, disposto con il decreto ministeriale 12 agosto 1960, nella zona di Castelnovate (Varese), dell'estensione di ettari 350 circa, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto ministeriale, viene revocato.

(902)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Ufita, con sede in Grottaminarda (Avellino)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10131 in data 4 febbraio 1965, è stato approvato — con modificazioni —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Ufita, con sede in Grottaminarda (Avellino), deliberato dal commissario straordinario in data 12 dicembre 1964.

(882)

Raggruppamento di uffici consorziali in provincia di Padova

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 ottobre 1964, registrato dalla Corte dei conti il 23 gennaio 1965 al registro n. 1, foglio n. 260, è stato disposto il raggruppamento degli uffici del Consorzio di bonifica Bacchiglione Brentella, del Consorzio di scolo Brenta superiore a destra, del Consorzio idraulico di 3ª categoria Cereson nuovo e vecchio e del Consorzio di miglioramento fondiario Bacchiglione Colli Euganei.

Il raggruppamento ha assunto la denominazione di « Consorzi riuniti fra Brenta e Colli Euganei ».

Il Ministro proponente provvederà all'approvazione del regolamento di amministrazione del raggruppamento.

(949)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario in Valdaora, con sede nel comune di Valdaora (Bolzano), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1965, registro n. 1, foglio n. 134, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario in Valdaora, con sede nel comune di Valdaora (Bolzano), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Steiner Josef, « Stübeler »; Ladstatter Antonio, « Kröller »; Jud Giovanni, « Gasser »; Pörnbacher Otomaro, « Oberhölzl »; Preindl Pietro, « Lippe »; Agstner Pietro, « Sanner »; Orthaler Pietro, « Sextner », Pörnbacher Michele, « Huber » (Spital); Steurer Franz, « Tharer »; Mair Giovanni, « Eilandhof »; Brunner Giovanni, « Rainer ».

(938)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento di punzoni per marchio d'identificazione di metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n 2393, si rende noto che la ditta Cesari Luigi Umberto, con sede in Milano, via Crema n. 15, ha presentato, per il tramite del competente Ufficio metrico, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulta lo smarrimento di quattro punzoni per marchio d'identificazione dei metalli predetti, contrassegnati col numero « 118-MI », in dotazione alla ditta stessa.

Si rende noto altresì che, con provvedimento a parte, alla stessa ditta è stato autorizzato il rilascio di altri sette punzoni con il medesimo numero caratteristico.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a consegnarli all'Ufficio metrico di Milano.

(928)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « L'Esportazione orafa italiana », con sede in Milano, via Donatello, 15, per il tramite del competente Ufficio metrico, ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulta lo smarrimento di tre punzoni per marchio d'identificazione dei metalli predetti, contrassegnati col numero « 12-MI », in dotazione alla ditta stessa.

Si rende noto altresì che, con provvedimento a parte, alla ditta è stato autorizzato il rilascio di altri due punzoni con il medesimo numero caratteristico.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a consegnarli all'Ufficio metrico di Milano.

(929)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Fiorentini e Spertini, Società argenterie, con sede in Milano, via Bobbio n. 6, ha presentato, per il tramite del competente Ufficio metrico, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulta lo smarrimento di un punzone per marchio d'identificazione dei metalli preziosi, contrassegnato col numero « 245-MI », in dotazione alla ditta stessa.

Si rende noto altresì che, con provvedimento a parte, alla stessa ditta è stato autorizzato il rilascio di altri tre punzoni con il medesimo numero caratteristico.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a consegnarli all'Ufficio metrico di Milano.

(930)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Disposizione per l'ammissione a domanda nel ruolo ordinario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare

In relazione a quanto previsto dall'art. 12 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1826, modificato dall'art. 3 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1766, il Ministero della difesa-Esercito stabilisce che gli aspiranti alla nomina a ufficiale del Corpo degli ufficiali in congedo della Giustizia militare, ruolo ordinario, categoria magistrati e categoria cancellieri, che si trovino nelle condizioni di cui al regio decreto-legge n. 2397 del 28 novembre 1935, modificato dalla legge n. 1040 del 6 luglio 1940, dovranno inoltrare al Ministero della difesa-Esercito, per il tramite della Procura generale militare della Repubblica, Roma, le domande relative, entro il novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente disposizione.

Entro tale termine dovranno altresì essere inoltrate le istanze degli ufficiali, già iscritti a domanda nel ruolo ordinario degli ufficiali in congedo della Giustizia militare, categoria magistrati e categoria cancellieri, i quali alla data della presente pubblicazione si trovino in possesso dei requisiti prescritti per l'attribuzione di un grado militare superiore a quello di cui siano già rivestiti.

Le domande, di cui sopra, redatte in conformità delle leggi sul bollo, dovranno essere corredate dei documenti indicati nel citato art. 12 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1826, e cioè:

1) certificato di cittadinanza;

2) certificato di nascita;

3) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare;

4) copia dello stato di servizio, per i magistrati e i cancellieri a riposo della magistratura ordinaria;

5) certificato comprovante l'iscrizione nell'albo e la durata dell'effettivo esercizio professionale, per i liberi professionisti, avvocati e procuratori;

6) certificato rilasciato dal presidente del competente Collegio notarile, per i notai.

Nella domanda devono essere specificati il titolo in base al quale gli interessati concorrono ed il grado militare cui aspirano.

Gli interessati potranno dichiarare, se lo credano, che, non trovando posto nell'organico del grado indicato, accettano anche la nomina ad un grado inferiore.

Roma, addì 29 gennaio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

(899)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1965, registro n. 2, foglio n. 285, è stato respinto perchè infondato il ricorso in via straordinaria prodotto in data 4 aprile 1960 dal dott. Costanzo Giuseppe, vice direttore delle tasse, avverso la determinazione ministeriale 18 giugno 1959, n. 44657, con la quale al predetto impiegato venne negata la differenza dell'indennità di missione per il periodo dal 19 dicembre 1956 all'8 giugno 1958.

(809)

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1964, registro n. 38 Finanze, foglio n. 19, il ricorso straordinario del primo geometra a riposo Graci Vincenzo avverso il provvedimento del 22 novembre 1962, n. 8/45837, con il quale il Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - respinse la richiesta del predetto diretta ad ottenere l'annullamento del decreto ministeriale 13 settembre 1961 col quale egli era stato collocato a riposo a decorrere dal 13 dicembre 1961, è dichiarato irricevibile per quanto si riferisce al decreto anzidetto ed inammissibile per quanto si riferisce al cennato provvedimento del 22 novembre 1962, numero 8/45837.

(951)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame a sei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato, riservato ad alcune categorie di persone in servizio presso l'Avvocatura dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, art. 3;

Ritenuto che il presente concorso viene bandito previo accantonamento dei posti riservati all'assunzione diretta di invalidi, in ottemperanza della legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato, riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Avvocatura dello Stato, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in servizio da almeno un anno presso la Avvocatura dello Stato alla data del 1° giugno 1964.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
b) buona condotta;
c) idoneità fisica all'impiego;
d) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del temine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, salvo, per il personale appartenente ad altre Amministrazioni, quanto disposto dall'art. 1 relativamente al servizio prestato presso l'Avvocatura dello Stato.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dell'avvocato generale dello Stato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e rivolte all'avvocato generale dello Stato, debbono pervenire alla Segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) l'appartenenza ad una delle categorie di personale alle quali il concorso è riservato;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
6) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno nel quale e l'Istituto presso il quale è stato conseguito;
7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;
8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti d impiego;
9) se intendano sostenere, in caso di ammissione alle prove orali, la prova facoltativa di stenografia;
10) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. E' anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato, entro il termine di quindici giorni dall'espletamento della detta prova, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo;

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *d*);
b) copia integrale dello stato matricolare o attestato di servizio per i dipendenti civili non di ruolo;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;
e) certificato generale del casellario giudiziale;
f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;
g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, a' termini dello art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *g*).

Art. 8.

I documenti che perverranno alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice si compone:

1) di un vice avvocato dello Stato, con funzioni di presidente;

2) di un sostituto avvocato dello Stato o di un procuratore capo o di un procuratore dello Stato;

3) di un insegnante di ruolo di materie letterarie di istituto medio.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Per le prove di dattilografia e stenografia possono essere aggregati alla Commissione membri aggiunti, con voto consultivo.

I componenti della Commissione, il segretario ed eventualmente i membri aggiunti saranno nominati dall'Avvocato generale dello Stato con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

L'esame è costituito da due prove scritte, una prova orale, una prova pratica di dattilografia ed una prova facoltativa di stenografia.

Le prove scritte avranno luogo ciascuna in un giorno separato e dovranno svolgersi nel tempo di sei ore dalla dettatura del tema. Le prove scritte hanno per oggetto:

1) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di storia e letteratura italiana contemporanea.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte, su elementi di aritmetica e su nozioni elementari di statistica.

La prova pratica di dattilografia consiste nella scritturazione a macchina di almeno due facciate di carta uso bollo, sotto dettatura.

La prova facoltatica di stenografia consiste in un esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica di dattilografia non s'intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Per essere ammesso alla prova facoltativa il candidato deve avere conseguito l'idoneità nelle prove obbligatorie.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nella prova pratica di dattilografia e del voto ottenuto in quella orale.

Alla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nella prova pratica di dattilografia ed in quella orale, si aggiungono da uno a tre punti quando il candidato supera la prova facoltativa di stenografia.

L'esame avrà luogo, nei locali e nei giorni che saranno successivamente stabiliti. Del luogo e dei giorni delle prove scritte sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove ed inoltre sarà dato avviso nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Del luogo e dei giorni delle prove orali, della prova pratica di dattilografia e della prova facoltativa di stenografia sarà data tempestiva comunicazione dalla Commissione esaminatrice ai singoli candidati ammessi a sostenerle.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dello accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 18 a 24 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto dell'avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati aggiunti in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 13.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 11 dicembre 1964

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1965
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 30

ALLEGATO

(Schema di domanda in carta da bollo)

All'Avvocato generale dello Stato
Via dei Portoghesi, 12. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . (prov. di . . . .)
il chiede, nella sua qualità di (1) . .
di essere ammesso al concorso per esami a posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale in data 11 dicembre 1964.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . .

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni . . . (4);

7) intende sostenere la prova facoltativa di . . .

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data . . . . .

Firma (5) . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni: . .

(1) Indicare la qualità che, ai sensi dell'art. 1 del bando, dà titolo alla partecipazione al concorso.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, od anche dal capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio

(859)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso per titoli e colloquio a quattro posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato riservato agli assistenti ordinari delle Università.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 304, contenente modifiche al ripetuto stato giuridico;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato », e successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - numero P.2.1.1.208/10443 del 5 gennaio 1965;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e colloquio, a quattro posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato riservato agli assistenti ordinari delle Università, laureati ed abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati e specializzati in ingegneria chimica), che, alla data del 31 marzo 1965, abbiano prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni presso le Università di appartenenza.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è inoltre necessario che i candidati posseggano:

a) la laurea in ingegneria di qualsiasi specializzazione (esclusa quella in chimica);

b) l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

c) i prescritti requisiti fisici e psichici;

d) siano stati nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958 n. 349;

e) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Per l'ammissione al concorso si prescinde da qualsiasi limite di età, purchè non sia stato raggiunto quello previsto per il collocamento a riposo d'ufficio ai sensi dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

Sono esclusi dalla partecipazione gli aspiranti che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta legale, dovrà pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - entro e non oltre il 31 marzo 1965.

Nella domanda il concorrente dovrà specificare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) la laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione;

d) il recapito;

e) l'Università o l'Istituto di istruzione superiore cui presta servizio;

f) che non è incorso nella revoca, destituzione o decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

g) il possesso dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) del precedente art 2;

h) gli eventuali servizi prestati presso altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno diritto a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti entro la data del 31 marzo 1965.

Art. 5.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui al programma degli esami del concorso pubblico per titoli ed esami a venticinque posti di ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1964, n. 951 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 314 del 19 dicembre 1964.

Per il conseguimento dell'idoneità è necessario riportare al previsto esame colloquio una votazione minima di sette punti su dieci.

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli di merito, di precedenza e preferenza per la compilazione della graduatoria finale e per le altre modalità di svolgimento della procedura, si applicano le norme già fissate per il corrispondente concorso pubblico già indicato al precedente art. 5.

Roma, addì 12 gennaio 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1965
Registro n. 40 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 160

(893)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a un posto di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca, con la qualifica di aiuto pittore e verniciatore

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visti il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e la tabella n. 1 annessa al decreto stesso, relativa al ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471, relativo alla nuova pianta organica degli operai della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, n. 801 che aumenta la dotazione organica di cui al precedente decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, n. 368, col quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nel ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a un posto di operaio comune di 3ª categoria (coefficiente 151) in prova presso la Zecca, con la qualifica di aiuto pittore e verniciatore, di cui alla tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere fornito di licenza elementare;

2) avere compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di anni 35.

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940 n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanersene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite di anni 40;

h) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni 55:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione delle azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Il limite massimo di età è infine elevato:

l) di due anni per i candidati che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

m) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alla lettera *m*) ed entrambe con quella di cui alla lettera *a*), purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età.

L'elevazione di cui alla lettere da *b*) a *h*) e di cui alla lettera *i*) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri necessari requisiti, nonchè per i candidati già salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale:

3) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta; all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche.

I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi ai presenti concorsi, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti, ed alla visita medica di cui al successivo art. 6 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alle qualifiche dei posti messi a concorso;

7) aver esercitato le mansioni di operaio in stabilimenti del ramo per almeno un anno anche se in più periodi non continuativi ed in più stabilimenti. Tale requisito sarà ritenuto valido solo se chiaramente risultante dal libretto di lavoro o dal documento sostitutivo del libretto stesso, di cui al successivo art. 3;

8) essere stato vaccinato da non oltre un anno;

9) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna, anche condizionale

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 200, conformemente al modello allegato, dovrà essere presentata o dovrà pervenire alla Direzione della Zecca di Roma, via Principe Umberto n. 4, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quella della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 35° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di aver prestato la loro opera presso stabilimenti del ramo, precisando le denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate;

i) l'esatto domicilio e il preciso recapito: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione della Zecca in Roma.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio ove prestano servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso l'aspirante è tenuto a presentare obbligatoriamente i seguenti documenti:

1) il libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero l'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro, ovvero un estratto, rilasciato dal notaio, di uno dei predetti documenti.

Nel caso che venga presentato l'estratto notarile del libretto di lavoro o dell'attestato sostitutivo del libretto medesimo, esso estratto deve almeno contenere le seguenti indicazioni:

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e Comune che l'ha emesso;

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

c) stato di servizio con l'indicazione degli stabilimenti o aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonchè, ove risulti, qualifica o categoria professionale;

2) una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 200 dalla Direzione degli stabilimenti presso cui hanno prestato la loro opera, da cui, oltre il periodo di permanenza, risulti esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata;

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Gli aspiranti, operai in servizio presso stabilimenti del ramo, dello Stato, possono produrre, in luogo del documento di cui al punto 1), copia del foglio matricolare civile in bollo rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione della Zecca in Roma dopo il termine di cui al precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione della Zecca.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nel precedente art. 3, che siano presentati o perverranno alla Direzione della Zecca dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art. 5.

Il concorso si effettua mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti.

A tal fine, gli aspiranti stessi produrranno, a corredo della domanda di ammissione al concorso tutti quei documenti che ritengano utili nella valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie e, in particolare, eventuali stati di servizio per coloro che abbiano svolto mansioni di salariati alle dipendenze di enti pubblici.

Art. 6.

A norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata con successivo decreto la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti.

La Commissione stessa, giusta il disposto dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal medico fiscale dello stabilimento e da un altro medico designato dalla Direzione generale del Tesoro, quali membri.

Il capo della segreteria della Zecca eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 del regolamento approvato col citato decreto n. 2262, non sono consentite visite di appello.

Art. 7.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgrà la visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi alla visita medica, i candidati dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità.

Art. 8.

Per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, sarà nominata una Commissione giudicatrice la quale a norma dell'art. 21 del predetto regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e del penultimo comma dell'art. 8 delle citate norme speciali per i salariati della Zecca approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal vice direttore e da un capotecnico, quali membri.

Eserciterà le funzioni di segretario il capo della segreteria della Zecca.

Art. 9.

La Commissione di cui all'articolo precedente formerà la graduatoria degli idonei.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire alla Direzione della Zecca, entro il termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza, ove non abbiano già prodotto tali titoli ai fini di cui al secondo comma del precedente art. 5.

In particolare, i candidati ex combattenti e categorie assimilate, presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 200.

Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure

l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile. In questa categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92. Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante il certificato in bollo mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno fare risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, *quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di* pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendono far valere le loro condizioni famigliari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200.

Art. 10.

La graduatoria del concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti collocati primi nella graduatoria suddetta saranno dichiarati vincitori subordinatamente all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti della graduatoria, dovranno essere inoltrati alla Direzione della Zecca non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio, prescritto dal precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 200;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) documento militare:

a) per il candidato che abbia prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche il candidato che sia stato riformato, dopo la sua presentazione alle armi, è tenuto a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per il candidato che sia stato dichiarato « abile arruolato » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbia ancora prestato o non debba prestare servizio militare:

1) se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnato in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo:

c) per il candidato che sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidato assegnato alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnato alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per il candidato infine che non sia stato ancora sottoposto a giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima;

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessato godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante esplicitamente la sua iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato in prova per un periodo di sei mesi.

Al termine del suddetto periodo di prova il vincitore medesimo sarà nominato in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio permanente della Zecca approvato dalla Direzione generale del Tesoro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, in caso di giudizio sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 13.

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa al coefficiente 151 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Art. 14.

Al vincitore sarà stabilito un termine per assumere servizio. Al medesimo, qualora non sia residente in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1964
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 260

Schema della domanda di assunzione
su carta da bollo da L. 200

Alla Direzione della Zecca - Via Principe Umberto, 4. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . . .)
il . . . . . . domiciliato in . . . .
(provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . .
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a . post. . di operaio di 3ª categoria comune (coefficiente 151) in prova presso codesta Zecca, con la qualifica di .

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . presso . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici), di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare in caso contrario le condanne penali riportate o i motivi di procedimenti penali in corso).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva: di essere attualmente in servizio militare presso . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . (ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di avere già prestato la propria opera presso gli stabilimenti
(indicare con chiarezza la denominazione degli stabilimenti, il loro indirizzo, nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Si allegano i seguenti documenti:

.
(indicare i documenti che a norma dell'art. 3 del presente bando di concorso, i candidati sono obbligati a presentare unitamente alla domanda).

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(892)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a duecento posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532 e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290, recante integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecento posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisica matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti degli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di ventisei anni, ovvero di ventotto anni, se provvisto di diploma di laurea.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi; sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

5) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano fra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia ed al 31 marzo 1950 per la Somalia), dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale; e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale; e degli operai permanenti;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o alle Direzioni provinciali del tesoro, oppure, per i cittadini che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 26° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

l) i servizi prestati presso pubbliche Amminisrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o alle Direzioni provinciali del tesoro o alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dalle Direzioni provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato su carta bollata rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idonea all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà anche essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in carta bollata rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta bollata rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati di ruolo, ruolo aggiunto e operai permanenti dello Stato, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1954, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/O.I 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra e la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad aventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, delle legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certicato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certicato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q)* rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

t) gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, n. 5, lettera *b)*, dovranno presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego;

u) i candidati alto-atesini o residenti prima del primo gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte tanto la prova orale saranno tenute.

La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro nei giorni che verranno all'uopo fissati.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del combiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto e non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica iniziale relativo al coefficiente 202 della tabella 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10 — terzo comma — del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso, i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1965
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 280

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda
da invarsi su carta da bollo)

Alla Direzione generale del tesoro - Ministero del tesoro -
Via XX Settembre — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . provincia di . . . . .
il . . . . . (1) e residente in . . . . .
(prov. di . . . . .) via . . . . . . n. ..
chiede di essere ammesso al concorso a posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . . di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . e per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . lì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (5) . . . .

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:
munito di diploma di laurea (in aggiunta al diploma di maturità classica o scientifica o di ragioniere o perito commerciale);
coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato;
partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;
decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;
mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra;
mutilato ed invalido per servizio militare o civile;
perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;
dipendente da enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali;
assistente ordinario o straordinario di Università o di Istituti superiori;
dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali; operaio permanente dello Stato;
sottufficiale delle forze armate, cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:
1) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
2) aritmetica, algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:
1) istituzioni di diritto civile e commerciale;
2) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:
1) principi di economia politica;
2) principi di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte verterà anche sulle seguenti materie:
1) nozioni generali di procedura civile;
2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro;
3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
4) nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 22 dicembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

(592)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte di esame del concorso a sessantacinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1964.

Le prove scritte del concorso a sessantacinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo dei Congressi - E.U.R., nei giorni 11, 12 e 13 marzo 1965, con inizio alle ore 8,30.

(943)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Assegnazione di due condotte ostetriche in provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1329 del 9 luglio 1964 e n. 2063 del 9 ottobre 1964 e i relativi decreti n. 108 del 13 luglio 1964 e n. 151 del 13 ottobre 1964 con i quali sono state nominate le vincitrici delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1961;

Considerato che le ostetriche Andermarcher Ancilla e Merz Francesca in Pontalti hanno rinunciato rispettivamente alle condotte di Livo e Ragoli;

Considerato altresì che le ostetriche Baldi Colomba, Pollacci Maria, Lazzeri Erina, Mengarda Daria in Lenzi, Mambelli Giuseppina in Boscherini, Zomer Ada, Coser Rosetta, Casetti Gemma in Facchini, Rinaldi Rosa Franca, Scrinzi Maria, Hueber Adriana, Comina Pia in Benvenuti, Bosano Marta Anna, Peroni Broll Renata, Tasin Ernesta, Ceschi Anna Maria, Santoni Rita, Belleri Maria, Sommariva Elda e Chiesa Paola, che seguono nella graduatoria, preventivamente interpellate, hanno rinunciato alle condotte di cui si tratta;

Viste le dichiarazioni di accettazione prodotte dalle ostetriche Colò Gianna e Mancuso Sonia in Crocco;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e n. 26, 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 19 gennaio 1965;

Decreta:

L'ostetrica Colò Gianna è dichiarata vincitrice della condotta di Ragoli;

L'ostetrica Mancuso Sonia in Crocco è dichiarata vincitrice della condotta di Livo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Amministrazione e dei Comuni interessati.

Trento, addì 20 gennaio 1965

Il Presidente: DALVIT

(944)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1100 del 25 febbraio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 2218/1 del 20 ottobre 1964, con cui fu stabilita l'ammissione agli esami dei concorrenti risultati in possesso dei necessari requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 6685/1 del 27 ottobre 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 10 novembre 1964;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1963:

1. Vaccaro Luigi	punti	59,466	su 120
2. Sacco Tommaso	»	58,841	»
3. Romeo Francesco S.	»	58,025	»
4. Fabiano Giuseppe M.	»	57,100	»
5. Chiurco Giuseppe	»	57,000	»
6. Burza Marcello	»	56,775	»
7. Raddi Benito	punti	56,200	su 120
8. Vercillo Martino Mario	»	55,725	»
9. Spina Angelo	»	55,559	»
10. Ippolito Pantaleo	»	55,074	»
11. Sandonato Salvatore	»	54,650	»
12. Nicastro Mario	»	53,050	»
13. Forastiero Fabrizio A.	»	52,400	»
14. Carpino Mario	»	51,000	»
15. Cianci Nicola	»	50,741	»
16. Filippelli Antonio	»	50,635	»
17. Trapani Saverio	»	49,490	»
18. Rizzo Carmine	»	48,466	»
19. Fiorino Saverio	»	46,941	»
20. Chiurco Giovanni	»	46,900	»
21. Di Maio Gerardo	»	45,262	»
22. Greco Angelo	»	45,150	»
23. Esposito Adelio	»	44,075	»
24. Peluso Gabriele	»	43,950	»
25. Stigliano Vincenzo	»	43,916	»
26. Florio Francesco	»	43,500	»
27. Pedaci Francesco	»	42,925	»
28. Romagno Antonio, coniugato	»	42,900	»
29. Rizzo Felice	»	42,900	»
30. Di Turi Franco	»	42,250	»
31. De Luca Salvatore, coniug. 1 figlio	»	42,000	»
32. Aprile Walter, coniugato	»	42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali, della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale di Cosenza e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 23 gennaio 1965

Il medico provinciale: CHIMENTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1100/9 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità al concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1963;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in narrativa e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Vaccaro Luigi: Buonvicino;
2) Sacco Tommaso: Fuscaldo (1ª sede);
3) Romeo Francesco S.: Aieta;
4) Fabiano Giuseppe M.: Zumpano;
5) Chiurco Giuseppe: San Lorenzo del Vallo;
6) Burza Marcello: Serra d'Aiello;
7) Raddi Benito: Roggiano Gravina;
8) Vercillo Martino Mario: Rende (1ª sede);
9) Spina Angelo: Cariati;
10) Ippolito Pantaleo: Domanico;
11) Sandonato Salvatore: San Martino di Finita (2ª sede);
12) Nicastro Mario: Acquaformosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza, e, per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 23 gennaio 1965

Il medico provinciale: CHIMENTI

(714)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.